



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num: 146

**OGGETTO: ZONA DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA PROVVEDIMENTI
ZONA N.8 E ZONA N.7**
(Pro. N. 2008/147)

L'anno duemilaotto addi otto del mese di Febbraio, alle ore 12:40, in Salerno e nella Sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO	P
AVOSSA EVA	P
BREDA ROBERTO	A
CALABRESE GERARDO	P
CONFORTI LUCIANO	P
DE MAIO DOMENICO	A
DE PASCALE AUGUSTO	P
FIORE ANIELLO	P
GUERRA ERMANNO	A
MARAIO VINCENZO	P
PICARONE FRANCESCO	A
VALIANTE GIANFRANCO	P

Presiede l'adunanza DE LUCA VINCENZO Presidente , partecipa alla seduta il Segretario Generale F.F. MAROTTA FELICE.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore VALIANTE GIANFRANCO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
MAROTTA FELICE

F.to IL PRESIDENTE
DE LUCA VINCENZO

LA GIUNTA

Premesso:

- che la giunta Municipale, con delibera n° 1432 del 05/11/2003, ha adottato il Piano di Sicurezza Stradale Urbana (PSSU) e l'Aggiornamento del Piano Urbano Trasporti (PUT);
- con delibera n° 38 del 30/06/2005 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Sicurezza Stradale Urbana (PSSU) e l'Aggiornamento del Piano Urbano Trasporti (PUT), così come licenziato dalla Commissione Consiliare Competente ;
- che la Tav 9.2, allegata al PUT, conferma la vigente zonizzazione della sosta per residenti nelle operanti nove Zone della Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica (Z.P.R.U.) individuata sul territorio cittadino;

Considerato:

- che al fine di migliorare le condizioni venutesi a creare nelle zone limitrofe alla Z.P.R.U. con riferimento in particolare a quelle ubicate lato nord delle attuali Zone n° 7) e n° 8), ove sussistono particolari esigenze di traffico legate:

- a) alla presenza di un'elevata densità abitativa, cui corrisponde una rete stradale di sezione e sviluppo assai modesta;
- b) alla presenza nell'immediata vicinanza di scuole di istruzione secondaria con utenza di interesse sovracomunale, nonché di vari centri di attrazione con ampia utenza (Sede ASL di Via Vernieri, Chiesa di S. Francesco e Convento adiacente, area mercatale di Via Piave, Campo Sportivo D.Vestuti);
- c) al notevole richiamo suscitato dalle aree di sosta ivi presenti per la loro ubicazione nell'immediate vicinanze della Z.P.R.U., con relativo disagio provocato ai residenti delle zone in argomento;
- d) alla necessità:
 - di venire incontro alle giustificate esigenze di sosta per i veicoli dei residenti delle stesse zone;
 - di assicurare, comunque, l'accessibilità delle citate aree di sosta ai terzi, al fine di consentire in ogni caso le relazioni socio-economiche;
 - di assicurare la rotazione della sosta attraverso la tariffazione della stessa;
 - di scoraggiare fenomeni di abusivismo attraverso l'attivazione dei relativi controllida parte del personale addetto;

si reputa necessario adottare i seguenti ulteriori provvedimenti:

1) reperimetrare l'attuale delimitazione della Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica attraverso l'ampliamento e la modifica dei confini delle Zone 7) e 8), come delimitato negli allegati planimetrici e come di seguito indicato:

- **ZONA 7)** così delimitata:

-a Nord: -autostrada SA-RC, Via Risorgimento (esclusa), Via Principessa Sichelgaita (compresa) e traverse adiacenti (comprese), torrente Rafastia, Via M. Vernieri (tratto tra Via M. Schipa e Via del Carmine: compreso), S. Caterina Alessandrina, Via G. Mosca (esclusa). In merito si precisa che nella delimitazione sono inclusi tutti gli edifici che hanno accesso da ambo i lati della stessa Via P. Sichelgaita e delle relative traverse adiacenti, nonché quegli

edifici che hanno accesso dal solo lato mare del citato tratto di Via M. Vernieri e gli edifici che accedono da Via S. Caterina Alessandrina;

- ad Ovest: - Via S. De Renzi (esclusa), confine lato Ovest del Parco Persichetti;
 - a Sud: - linea FF.S Salerno / Napoli- Trincerone Ferroviario, Via M. Silvatico (compresa), Via Camillo Sorgente (compresa). In merito si precisa che nella delimitazione sono inclusi tutti gli edifici che hanno accesso da ambo i lati della stessa Via C. Sorgente.
Sul tratto di strada del Trincerone Ferroviario, compreso tra Via Sant'Eremita e Via dei Principati, si ribadisce quanto già stabilito ed operante:
 - sulle aree di parcheggio ubicate lungo il lato a monte, la sosta a titolo gratuito ai veicoli privati dei residenti nelle Zone 1) e 7) della Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica, muniti dei relativi contrassegni autorizzativi;
 - sulle aree di parcheggio ubicate lungo il lato valle, la sosta a titolo gratuito ai veicoli privati dei residenti nelle Zone 1) e 3) della Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica, muniti dei relativi contrassegni autorizzativi;
 - ad Est: - Via del Carmine (tratto tra Via M. Vernieri e P.zza S. Francesco), Piazza S. Francesco (esclusa) e Via dei Principati. In merito si precisa che nella delimitazione sono inclusi tutti gli edifici che hanno accesso dal lato occidentale della stessa Piazza S. Francesco e del citato tratto di Via del Carmine.
- **Zona 8** così delimitata:
- a Nord: Via Paolo de Granita (tratto compreso tra l'incrocio con Via C. L'Africano e Via del Carmine), Via N. Aversano (compreso il tratto a monte di Via P. de Granita), Via R. De Martino (compreso il tratto a monte di Via P. de Granita) Via Zenone, Via Nizza (tratto tra P.zza R.Casalbore e Via G.F. Memoli: compreso); Via G.F.Memoli (esclusa);
 - ad Ovest: Via dei Principati, P.zza S. Francesco (inclusa), Via del Carmine (tratto compreso tra P.zza S.Francesco e Via P.de Granita). In merito si precisa che nella delimitazione sono inclusi tutti gli edifici che hanno accesso dai lati mare ed orientale della stessa P.zza S. Francesco;
 - a Sud: Via Pietro da Eboli (compresa); Trincerone Ferroviario (tratto tra Via de Principati e Ponte Ferrovia);
 - a Est: Via Dalmazia (compresa per il tratto tra il sottopasso ferroviario e Via G.F. Memoli). In merito si precisa che nella delimitazione sono inclusi tutti gli edifici che hanno accesso da ambo i lati del citato tratto di Via Dalmazia.

2) Le aree di parcheggio da istituirsi nelle Zone 7) e 8), come sopra ridelimitate, siano tutte quante destinate ad aree di parcheggio a pagamento, senza custodia del veicolo, come di seguito regolamentate:

A)- che ad ogni nucleo familiare, residente nella **Zona 7) e nella Zona 8)** - come sopra contraddistinte e delimitate - verrà rilasciato un solo contrassegno .Tale contrassegno sarà valido, per i tratti di strada incluse nelle Zone 7) e 8);

B)- che il rilascio del contrassegno ad ogni nucleo familiare. è subordinato alla presentazione di apposita richiesta, corredata da documentazione attestante che il veicolo è nella disponibilità del richiedente. Nel caso di autoveicoli con più

cointestatari, residenti in Zone diverse, è necessario "optare" per la sosta gratuita in una sola zona. Il contrassegno viene rilasciato ai residenti anche per ciclomotori e motoveicoli **a tre o quattro ruote**, in quanto questi mezzi - per motivi di ingombro - debbono sostare negli stessi stalli degli autoveicoli;

C)- che il contrassegno non garantisce la disponibilità del posto auto né la personalizzazione dello stesso, ma soltanto la potenziale possibilità di parcheggiare nelle predette aree nei limiti dei posti disponibili.

D)- Consentire ai veicoli dei titolari di attività commerciali ed artigianali con sede all'interno della Zona n° 7) e della Zona 8) - se muniti dell'apposito contrassegno autorizzativo e previa apposizione del disco orario - la sosta nelle aree di parcheggio a pagamento lungo le strade nelle stesse Zone n° 7) e n° 8), per le sole operazioni di carico e scarico merci, in prossimità della sede medesima per un tempo massimo di 15 minuti;

E)- Consentire ai veicoli dei titolari di attività commerciali ed artigianali con sede all'esterno delle predette Zone n°7) e n° 8) - previa apposizione del disco orario e di apposito cartello identificativo dell'attività- la sosta sempre nelle aree di parcheggio a pagamento lungo le strade nelle stesse Zone n°7) e n° 8), per le sole operazioni di carico e scarico merci, in prossimità dei luoghi e degli edifici interessati dalle operazioni medesime per un tempo massimo di 15 minuti.

In merito alle disposizioni riportate ai suddetti punti **D)** e **E)** si precisa, inoltre:

- che il contrassegno non garantisce la disponibilità del posto auto, né la personalizzazione dello stesso, ma soltanto la potenziale possibilità di parcheggiare nelle predette aree nei limiti dei posti disponibili;

- che agli interessati verrà rilasciato un unico contrassegno;

- che la sosta non sarà, comunque, consentita nei giorni festivi e nel periodo di ferie dell'attività;

- che il rilascio del contrassegno è subordinato alla presentazione di apposita richiesta, corredata da documentazione attestante che il veicolo è intestato al titolare dell'attività stessa.

F)-Consentire - all'interno delle predette Zone n°7 n° 8) - nelle aree di parcheggio a pagamento lungo le succitate strade :

- la sosta gratuita, per un tempo massimo di 30 minuti, dei veicoli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria nell'espletamento delle proprie mansioni. A tal proposito i permessi verranno rilasciati esclusivamente ai medici di base con assistiti residenti nella Zone in questione;

- la sosta gratuita ai veicoli dei titolari delle ditte di Trasporti Funebri, nei limiti del servizio prestato all'utenza;

- la sosta gratuita ai seguenti veicoli, fermo restando le disposizioni vigenti in materia di circolazione evidenziate in loco dalla segnaletica stradale: Pronto Intervento di Soccorso Pubblico, Scuolabus, veicoli dei Vigili del Fuoco, degli Organi di Polizia, dell'Amministrazione Comunale ed inoltre ai Taxi ed auto con servizio di noleggio con conducente del veicolo per un tempo massimo di 15 minuti, ai veicoli dell'AMGAS, dei Telefoni, Aziende Energia Elettrica (Enel, ecc.) e delle Poste e Telecomunicazioni, dotati di iscrizioni visibili dell'ente di appartenenza, solo per gli interventi operativi da eseguire in zona.

G)-Stabilire che l'uso improprio dei permessi e dei contrassegni in argomento comporterà l'immediato ritiro degli stessi da parte degli addetti al servizio di controllo.

H)-Stabilire che ogni altra disciplina della sosta in contrasto con le disposizioni prescritte dalla presente devono intendersi revocate.

I)- Restano, comunque, confermati tutti i provvedimenti adottati al fine di riservare nelle zone in esame i parcheggi per i disabili (ex -art.lo 188 C.S.) e quelli riservati per

gli organi di Polizia Stradale (ex -art.lo 12 C.S.), nonché tutti quelli che non contrastano con la presente.

L)- I provvedimenti inerenti alla presente saranno resi noti all'utenza interessata mediante il posizionamento di apposita segnaletica stradale ed avranno efficacia dal secondo giorno dopo l'avvenuta installazione di tutti i relativi segnali.

M)- Qualora, in fase di attuazione del dispositivo relativo alla presente, si renda necessario adottare delle modifiche per adeguarsi all'effettivo stato dei luoghi ed alle esigenze successivamente evidenziatesi, il tutto sempre al fine di migliorare la sosta e la circolazione sulle zone in questione, i competenti Uffici sono autorizzati a provvedere con immediatezza, salvo poi a codificare le modifiche adottate con successivo ed apposito provvedimento.

N)- Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli agenti della forza pubblica, per l'esatta osservanza della presente.

O) Nelle aree di parcheggio a pagamento:

- sistema di riscossione della tariffa mediante buono prepagato di 1 Euro per ogni ora o frazione ;

- orario di esercizio: dalle ore 8,00 alle ore 21,00 dei soli giorni feriali.

In tali aree resta, comunque, consentita la sosta a titolo gratuito ai veicoli privati dei soli residenti delle Zone 7) e 8), muniti di apposito contrassegno autorizzativi.

I veicoli rinvenuti nelle aree di parcheggio a pagamento, in violazione di quanto stabilito con la presente, saranno contravvenzionati a norma del vigente Codice della Strada.

Considerato che, in attuazione della delibera di Consiglio Comunale n° 66 del 20/06/1996, è stata istituita la società Salerno Mobilità S.p.A. a prevalente capitale pubblico, cui è stata affidata la gestione dei servizi in materia parcheggi e mobilità nel territorio comunale che il tutto è stato disciplinato con apposita convenzione stipulata in data 11/09/97 e rinnovata con contratto rep. 21453 del 6/11/2003, a tutto l'11/09/2013.

Ritenuto

- che, in conformità a tale convenzione, alla Società Salerno Mobilità S.p.A. resta affidata la gestione del Servizio di parcheggio sulle predette aree, alle condizioni di esercizio e di riscossione della tariffa innanzi specificato;

-che si debba confermare l'applicazione di tutto quanto già precedentemente stabilito per la Z.P.R.U.

Visto l'art. 7 del Codice della strada;

VISTO che il Dirigente del Settore Trasporti Viabilità Impianti e Manutenzioni ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto deliberativo.

D E L I B E R A

1) Stabilire di riperimetrare l'attuale Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica, attraverso l'ampliamento e la modifica dei confini delle Zone 7) e 8), come raffigurato nelle planimetrie allegate al presente atto e di seguito indicato:

ZONA 7) così delimitata:

-a Nord: -autostrada SA-RC, Via Risorgimento (esclusa), Via Principessa Sichelgaita (compresa) e traverse adiacenti (comprese), torrente Rafastia, Via M. Vernieri (tratto tra Via M. Schipa e Via del Carmine: compreso), S. Caterina

Alessandrina, Via G. Mosca (esclusa). In merito si precisa che nella delimitazione sono inclusi tutti gli edifici che hanno accesso da ambo i lati della stessa Via P. Sichelgaita e delle relative traverse adiacenti, nonché quegli edifici che hanno accesso dal solo lato mare del citato tratto di Via M. Vernieri e gli edifici che accedono da Via S. Caterina Alessandrina;

- ad Ovest:** - Via S. De Renzi (esclusa), confine lato Ovest del Parco Persichetti;
- a Sud:** - linea FF.S Salerno / Napoli- Trincerone Ferroviario, Via M. Silvatico (compresa), Via Camillo Sorgente (compresa). In merito si precisa che nella delimitazione sono inclusi tutti gli edifici che hanno accesso da ambo i lati della stessa Via C. Sorgente.
Sul tratto di strada del Trincerone Ferroviario, compreso tra Via Sant'Eremita e Via dei Principati, si ribadisce quanto già stabilito ed operante:
- sulle aree di parcheggio ubicate lungo il lato a monte, la sosta a titolo gratuito ai veicoli privati dei residenti nelle Zone 1) e 7) della Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica, muniti dei relativi contrassegni autorizzativi;
- sulle aree di parcheggio ubicate lungo il lato valle, la sosta a titolo gratuito ai veicoli privati dei residenti nelle Zone 1) e 3) della Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica, muniti dei relativi contrassegni autorizzativi;
- ad Est:** - Via del Carmine (tratto tra Via M. Verzieri e P.zza S. Francesco), Piazza S. Francesco (esclusa) e Via dei Principati. In merito si precisa che nella delimitazione sono inclusi tutti gli edifici che hanno accesso dal lato occidentale della stessa Piazza S. Francesco e del citato tratto di Via del Carmine.

- ZONA 8) così delimitata:

- a Nord:** Via Paolo de Granita (tratto compreso tra l'incrocio con Via C. L'Africano e Via del Carmine), Via N. Aversano (compreso il tratto a monte di Via P. De Granita), Via R. De Martino (compreso il tratto a monte di Via P. De Granita), Via Zenone, Via Nizza (tratto tra P.zza R.Casalbore e Via G.F. Memoli: compreso); Via G.F.Memoli (esclusa)
- ad Ovest:** Via dei Principati, P.zza S. Francesco (inclusa), Via del Carmine (tratto compreso tra P.zza S.Francesco e Via P.de Granita). In merito si precisa che nella delimitazione sono inclusi tutti gli edifici che hanno accesso dai lati mare ed orientale della stessa P.zza S. Francesco.
- a Sud:** Via Pietro da Eboli (compresa); Trincerone Ferroviario (tratto tra Via de Principati e Ponte Ferrovia);
- a Est:** Via Dalmazia (compresa per il tratto tra il sottopasso ferroviario e Via G.F. Memoli). In merito si precisa che nella delimitazione sono inclusi tutti gli edifici che hanno accesso da ambo i lati del citato tratto di Via Dalmazia.

2) Stabilire, altresì:

- che le aree di parcheggio da istituirsi nelle Zone 7) e 8), come sopra ridelimitate, siano tutte quante destinate ad aree di parcheggio a pagamento, senza custodia del veicolo, come di seguito regolamentate:

A)- che ad ogni nucleo familiare, residente nella **Zona 7) e nella Zona 8)** - come sopra contraddistinte e delimitate - verrà rilasciato un solo contrassegno .Tale contrassegno sarà valido, per i tratti di strada incluse nelle Zone 7) e 8);

B)- che il rilascio del contrassegno ad ogni nucleo familiare, è subordinato alla presentazione di apposita richiesta, corredata da documentazione attestante che il veicolo è nella disponibilità del richiedente. Nel caso di autoveicoli con più **cointestatari**, residenti in Zone diverse, è necessario "optare" per la sosta gratuita in una sola zona. Il contrassegno viene rilasciato ai residenti anche per ciclomotori e motoveicoli **a tre o quattro ruote**, in quanto questi mezzi - per motivi di ingombro - debbono sostare negli stessi stalli degli autoveicoli;

C)- che il contrassegno non garantisce la disponibilità del posto auto né la personalizzazione dello stesso, ma soltanto la potenziale possibilità di parcheggiare nelle predette aree nei limiti dei posti disponibili.

D)- Consentire ai veicoli dei titolari di attività commerciali ed artigianali con sede all'interno della Zona n° 7) e della Zona 8) - se muniti dell'apposito contrassegno autorizzativo e previa apposizione del disco orario - la sosta nelle aree di parcheggio a pagamento lungo le strade nelle stesse Zone n° 7) e n° 8), per le sole operazioni di carico e scarico merci, in prossimità della sede medesima per un tempo massimo di 15 minuti;

E)- Consentire ai veicoli dei titolari di attività commerciali ed artigianali con sede all'esterno delle predette Zone n°7) e n° 8) - previa apposizione del disco orario e di apposito cartello identificativo dell'attività- la sosta sempre nelle aree di parcheggio a pagamento lungo le strade nelle stesse Zone n°7) e n° 8), per le sole operazioni di carico e scarico merci, in prossimità dei luoghi e degli edifici interessati dalle operazioni medesime per un tempo massimo di 15 minuti.

In merito alle disposizioni riportate ai suddetti punti **D)** e **E)** si precisa, inoltre:

- che il contrassegno non garantisce la disponibilità del posto auto, né la personalizzazione dello stesso, ma soltanto la potenziale possibilità di parcheggiare nelle predette aree nei limiti dei posti disponibili;
- che agli interessati verrà rilasciato un unico contrassegno;
- che la sosta non sarà, comunque, consentita nei giorni festivi e nel periodo di ferie dell'attività;
- che il rilascio del contrassegno è subordinato alla presentazione di apposita richiesta, corredata da documentazione attestante che il veicolo è intestato al titolare dell'attività stessa.

F)-Consentire - all'interno delle predette Zone n°7 n° 8) - nelle aree di parcheggio a pagamento lungo le succitate strade :

- la sosta gratuita, per un tempo massimo di 30 minuti, dei veicoli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria nell'espletamento delle proprie mansioni. A tal proposito i permessi verranno rilasciati esclusivamente ai medici di base con assistiti residenti nella Zone in questione;
- la sosta gratuita ai veicoli dei titolari delle ditte di Trasporti Funebri, nei limiti del servizio prestato all'utenza;
- la sosta gratuita ai seguenti veicoli, fermo restante le disposizioni vigenti in materia di circolazione evidenziate in loco dalla segnaletica stradale: Pronto Intervento di Soccorso Pubblico, Scuolabus, veicoli dei Vigili del Fuoco, degli Organi di Polizia, dell'Amministrazione Comunale ed inoltre ai Taxi ed auto con servizio di noleggio con conducente del veicolo per un tempo massimo di 15 minuti, ai veicoli dell'AMGAS, dei Telefoni, Aziende di Energia Elettrica (Enel, ecc.) e delle Poste e Telecomunicazioni, dotati di iscrizioni visibili dell'ente di appartenenza, solo per gli interventi operativi da eseguire in zona.

G)-Stabilire che l'uso improprio dei permessi e dei contrassegni in argomento comporterà l'immediato ritiro degli stessi da parte degli addetti al servizio di controllo.

H)-Stabilire che ogni altra disciplina della sosta in contrasto con le disposizioni prescritte dalla presente devono intendersi revocate.

D)- Restano, comunque, confermati tutti i provvedimenti adottati al fine di riservare nelle zone in esame i parcheggi per i portatori di handicap (ex -art.lo 188 C.S.) e quelli riservati per gli organi di Polizia Stradale (ex -art.lo 12 C.S.), nonché tutti quelli che non contrastano con la presente.

L)- I provvedimenti inerenti alla presente saranno resi noti all'utenza interessata mediante il posizionamento di apposita segnaletica stradale ed avranno efficacia dal secondo giorno dopo l'avvenuta installazione di tutti i relativi segnali.

M)- Qualora, in fase di attuazione del dispositivo relativo alla presente, si renda necessario adottare delle modifiche per adeguarsi all'effettivo stato dei luoghi ed alle esigenze successivamente evidenziatesi, il tutto sempre al fine di migliorare la sosta e la circolazione sulle zone in questione, i competenti Uffici sono autorizzati a provvedere con immediatezza, salvo poi a codificare le modifiche adottate con successivo ed apposito provvedimento.

N)- Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli agenti della forza pubblica, per l'esatta osservanza della presente.

O) Nelle aree di parcheggio a pagamento:

- sistema di riscossione della tariffa mediante buono prepagato di 1 Euro per ogni ora o frazione ;

- orario di esercizio: dalle ore 8,00 alle ore 21,00 dei soli giorni feriali.

In tali aree resta, comunque, consentita la sosta a titolo gratuito ai veicoli privati dei soli residenti delle Zone 7) e 8), muniti di apposito contrassegno autorizzativi.

I veicoli rinvenuti nelle aree di parcheggio a pagamento, in violazione di quanto stabilito con la presente, saranno contravvenzionati a norma del vigente Codice della Strada.

3) Stabilire che, in conformità alla convenzione stipulata l'11/09/1997 e rinnovata con contratto rep. 21453 del 6/11/2003, alla Società Salerno Mobilità S.p.A. resta affidata la gestione del servizio di parcheggio sulle aree indicate ai precedenti punti alle condizioni di esercizio e di riscossione della tariffa ivi specificate.

4) Mandare al Settore Trasporti Viabilità Impianti e Manutenzioni e al Comando di Polizia Municipale per quanto di competenza.

MUNICIPIO DI SALERNO
SETTORE TRASPORTI E VIABILITA'

Visto per la regolarità tecnica secondo
il parere espresso nella parte narrativa
della presente deliberazione.

IL CAPO SETTORE

Parere favorevole in ordine alla legittimità del
presente atto ai sensi dell'art. 50 dello Statuto
Comunale, all. base del piano tecnico e
contabile approvato.

Il Segretario Generale G.F.

Si dichiara l'approvazione finale della
presente deliberazione.

IL RAGIONIERE CAPO